

AGEVOLAZIONI

La deducibilità dei contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

di Luca Mambrin

Costituiscono **oneri deducibili** dal reddito complessivo i **contributi previdenziali ed assistenziali** versati nel **2014** per **gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare** (quali ad esempio colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) per **la parte a carico del datore di lavoro**, nel limite di un importo massimo di euro **1.549,37**. La deduzione spetta a colui che risulta aver effettuato il versamento: saranno pertanto deducibili anche i contributi versati qualora il servizio domestico o l'assistenza siano effettuati **in favore di familiari del datore di lavoro, anche non fiscalmente a carico**.

Il contribuente, ai fini della deduzione dal reddito, deve **conservare le ricevute dei bollettini di versamento all'INPS dei contributi**: dato che tali versamenti vanno effettuati per **trimestri solari**, il contribuente potrà portare in deduzione nel modello Unico PF 2015 o nel modello 730/2015 **le somme effettivamente versate nell'anno 2014 secondo il principio di cassa** ovverosia i contributi:

- versati a **gennaio 2014 e relativi al quarto trimestre 2013**;
- versati ad **aprile, luglio e ottobre 2014 relativi ai primi tre trimestri del 2014**.

I contributi relativi al IV trimestre 2014 e pagati nel mese di gennaio 2015 saranno deducibili solo nel modello Unico PF 2016 (o nel modello 730/2016).

Ai fini della deduzione spettante si ribadisce che **non è deducibile l'intero importo** pagato a mezzo dei bollettini di c/c (o MAV) ma **solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante**, al netto della **quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare**.

L'importo dei contributi **varia in base alla retribuzione**, ma per i rapporti superiori alle 24 ore settimanali scatta un importo forfetario. Inoltre, per i rapporti di lavoro a **tempo determinato**, a meno che non siano giustificati dalla sostituzione di lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità), i contributi da versare sono maggiori. Si riportano le tabelle valide per tutto il 2014, dove la cifra tra parentesi è **la quota a carico del lavoratore**:

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO		
Retribuzione oraria	Con quota assegni familiari	Senza quota assegni familiari

Fino ad € 7,86	€ 1,39 (0,35)	€ 1,40 (0,35)
Oltre € 7,86 fino a € 9,57	€ 1,57 (0,39)	€ 1,58 (0,39)
Oltre € 9,57	€ 1,91 (0,48)	€ 1,92 (0,48)
Orario superiore a 24 ore settimanali	€ 1,01 (0,25)	€ 1,02 (0,25)

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO		
Retribuzione oraria	Con quota assegni familiari	Senza quota assegni familiari
Fino ad € 7,86	€ 1,49 (0,35)	€ 1,50 (0,35)
Oltre € 7,86 fino a € 9,57	€ 1,68 (0,39)	€ 1,69 (0,39)
Oltre € 9,57	€ 2,04 (0,48)	€ 2,06 (0,48)
Orario superiore a 24 ore settimanali	€ 1,08 (0,25)	€ 1,09 (0,25)

Oltre ai contributi INPS, il datore di lavoro è tenuto a versare anche **il Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) per l'accesso alle prestazioni della Cassa Colf**; tale importo è rilevabile nella sezione del MAV “Causale del versamento” e “Attestazione di pagamento” ovvero nella copia per il lavoratore alla voce “Codice Organizzazione”. L’importo per l’anno 2014, per i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente da retribuzione e orario, è di € 0,03 (di cui € 0,01 carico del lavoratore) per ogni ora; **tali importi non sono deducibili a fini Irpef** in quanto destinati ad una cassa che ha lo scopo di gestire trattamenti aggiuntivi o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari.

Come precisato poi nella **C.M. 19/E/2012** i contributi previdenziali versati attraverso i “**buoni lavoro**” per gli addetti ai servizi domestici **potranno essere dedotti dal reddito complessivo** ai sensi di quanto statuito dall’articolo 10, comma 1, lett. e), e comma 2 del Tuir, **per la quota rimasta a carico** e comunque per un importo non superiore a 1.549,37 euro. Poiché tali contributi previdenziali, **pari al 13% del valore nominale** del voucher, **sono a totale carico del committente**, lo stesso potrà considerarlo interamente deducibile nei limiti previsti. Al fine di attestare il riconoscimento dell’onere il committente dovrà:

- **conservare le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;**
- **conservare copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore** (procedura con voucher cartaceo);
- **conservare la documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro** (procedura con voucher telematico);
- **attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

Infine nell'ambito del modello Unico PF 2015 il contribuente, una volta individuata la quota dei contributi rimasta effettivamente a suo carico deve riportarla **nel rigo RP23**, nel limite massimo dell'importo di 1.549,37 euro.